

Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Art. 95, terzo comma, legge fall. nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - Corte di Cassazione Sez. 1, S

Interpretazione estensiva - Configurabilità - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto (anche solo parziale) della domanda di accertamento del credito - Impugnazione - Necessità - Sentenza di accertamento del credito - Conseguenze in ordine alla domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore - Efficacia - Configurabilità - Fondamento - Rilevabilità anche d'ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza.

La norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art. 96, comma 2, n.3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010